



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA
AGRO-PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PER LA MISURA
214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

AZIONE 2 – DIFESA DEL SUOLO

ANNULITÀ 2010

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE.....	2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	6
5. PERIODO D'IMPEGNO	6
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	6
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AZIENDA.....	6
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI	6
6.3 SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE	6
7. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	8
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	8
9.1 SUB-AZIONE MONTAGNA	8
9.2 SUB-AZIONE COLLINA	9
9.3 SUB-AZIONE PIANURA	9
9.4 DEFINIZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPEGNI.....	10
9.5 ALTRI IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI.....	10
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	11
10.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	11
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	11
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
10.4 TERMINE DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE	12
10.5 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE	12
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO	13
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	14
12.1 REVOCA PARZIALE	14
12.2 REVOCA TOTALE.....	15
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	15
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	16
15. CONTROLLI.....	16
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	16
17. ITER PROCEDURALE	16
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI	16
19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI.....	17

1. FINALITA' DELL'AZIONE

L'Azione ha la finalità di promuovere l'introduzione e il successivo mantenimento, nei terreni agricoli, di tecniche colturali e di gestione del suolo di tipo sostenibile, al fine di favorire il ripristino della fertilità naturale del suolo.

Le tecniche o modalità di gestione, oggetto di sostegno della presente Azione, si differenziano in relazione al rischio potenziale di erosione dei terreni, utilizzando quale parametro di riferimento la pendenza media degli appezzamenti, e riguardano l'avvicendamento colturale, la lavorazione del terreno e la conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti.

Tali impegni "agroambientali" concorrono, in particolare nelle aree agricole declivi, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione". Nelle aree di pianura l'effetto ambientale positivo è rappresentato dalla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, derivante dagli effetti positivi determinati dalle rotazioni e dalle lavorazioni minime sui livelli di sostanza organica dei suoli. Tale effetto ambientale è altresì correlato all'obiettivo di "Riduzione dei gas ad effetto serra" e quindi di attenuazione dei cambiamenti climatici, grazie alla immobilizzazione del carbonio nella sostanza organica.

Infine, gli impegni previsti dall'Azione, in particolare l'avvicendamento biennale cereali-leguminose, aumentando il grado di differenziazione "percettiva-cognitiva" dei terreni agricoli, appaiono coerenti con l'obiettivo specifico del PSR di "Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo

di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio;

NB: Il Regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010. Dopo tale data, i riferimenti al Regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento;

- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità. La modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

NB: Tale Regolamento si applica alle domande presentate in riferimento ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010. I riferimenti al Regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2009 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II di tale Regolamento;

- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione C(2009)9622 del 30 novembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Mi.PAAF 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze ei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 riguardante il regime di condizionalità "Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";Decreto dell'Assessore

dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008, recante “Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013”;

- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008, recante “Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 Misura 214 – Pagamenti agroambientali (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214.4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono)”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante “Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3076/DecA/96 del 09/12/2008, concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 – Misura 214 – Pagamenti agroambientali Azione 214.1 Agricoltura biologica, Azione 214.2 Difesa del suolo e Azione 214.4 Tutela dell'agrobiodiversità Intervento 2 Razze minacciate di abbandono. Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 3 settembre 2008”;
- Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2010;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle domande di aiuto/pagamento per i nuovi impegni, per il periodo 2010 - 2016
- alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso sottoscritti nel 2008, per il periodo 2008 – 2014.

Per quanto riguarda le conferme degli impegni in corso, con la proposta di modifica al Programma di Sviluppo Rurale, presentata al Comitato di Sorveglianza del 11 dicembre 2009, l'impegno agroambientale relativo all'avvicendamento colturale, previsto nelle sub-azioni "collina" e "pianura", è stato esteso a tutte le leguminose, di conseguenza i beneficiari che hanno aderito all'azione nell'anno 2008 possono scegliere di adeguarsi al nuovo impegno.

Inoltre, con la proposta di modifica è stata introdotta nel Programma di Sviluppo Rurale la "*procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali*". La Regione si è impegnata a ripetere ogni due anni l'aggiornamento dei pagamenti informando la Commissione degli esiti della procedura di verifica. Di conseguenza, durante il periodo d'impegno, gli importi attuali potranno subire aggiornamenti in aumento o in diminuzione, a seguito delle revisioni periodiche che verranno effettuate. L'applicazione della procedura, effettuata per la prima volta nel 2010, ha comportato una proposta di revisione dei pagamenti agroambientali applicabile sia ai contratti in corso sia ai nuovi contratti.

La proposta di modifica è stata notificata alla Commissione Europea nel mese di aprile del 2010. L'entrata in vigore delle modifiche proposte è subordinata alla definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per i nuovi impegni i beneficiari dovranno accettare il sistema di revisione periodica degli importi dei premi previsto dal Programma di Sviluppo Rurale.

Gli imprenditori agricoli che hanno impegni in corso per il periodo 2008 - 2014 avranno la possibilità, al momento della presentazione della domanda di pagamento per l'annualità 2010, di optare per i nuovi impegni e premi e di conseguenza aderire alla procedura di adeguamento periodico del pagamento agro-ambientale.

Per i contratti in corso si avranno quindi due possibilità:

- presentare una domanda di pagamento con finalità di "*aggiornamento annuale*", mantenendo gli stessi impegni e premi previsti nelle disposizioni per l'annualità 2008;
- presentare una domanda di pagamento con finalità di "*adeguamento impegno*", optando per gli impegni e i premi previsti dalle presenti disposizioni.

Si fa presente che l'esercizio dell'opzione "*adeguamento impegno*" implicherà l'accettazione da parte del beneficiario, del sistema di revisione periodica degli importi dei premi previsto dal Programma di Sviluppo Rurale.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata all'Azione 2 dal Programma di Sviluppo Rurale pari a euro 49.000.000,00, alla quale dovrà essere sottratto il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate nelle annualità 2008 e 2009.

La dotazione finanziaria assegnata alla presente Azione del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'Azione è di 6 anni e decorre dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda, nello specifico:

- dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2016, per nuovi contratti 2010;
- dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2014, per contratti sottoscritti nel 2008.

Durante i 6 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. **"Impegni dei beneficiari"**.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

6.1 Localizzazione dell'azienda

Sono ammissibili al sostegno le aziende le cui superfici agricole sono situate su tutto il territorio regionale.

6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che per tutto il periodo d'impegno siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
2. siano stati beneficiari, per almeno un'annualità, dei premi per seminativi previsti dalla PAC nel periodo 2004-2007.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti dalla società.

6.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

Le superfici aziendali ammissibili a premio sono costituite dalla SAU aziendale il cui uso e destinazione produttiva è compatibile con le “**sub-azioni**” e gli interventi per i quali è previsto il premio nella presente azione. La SAU aziendale ammissibile a premio deve essere giuridicamente disponibile per sei anni, cioè per l'intero periodo d'impegno.

I premi previsti nella presente azione non sono cumulabili con quelli dell'Azione 1 “Agricoltura biologica”, dell'Azione 3 “Tutela degli habitat naturali e seminaturali”, dell'Azione 4 “Tutela dell'agrobiodiversità” Intervento 1 Biodiversità vegetale, dall'Azione 6 “Produzione integrata” e dell'Azione 7 “Tutela dell'habitat della Gallina prataiola”, con riguardo alla medesima superficie richiesta e ammessa a premio.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e dei pesi di seguito riportati, determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita dal PSR per la presente azione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale (a parità di superficie in più zone sarà attribuito il punteggio più alto)	Aree a rischio idrogeologico come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale	25
	Aziende localizzate nelle zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE	20
	Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	20
Localizzazione delle superfici oggetto di impegno (a parità di SAU sarà attribuito il punteggio più alto)	Aziende con SAU prevalente oggetto di impegno con pendenza superiore o uguale al 30%	10
	Aziende con SAU prevalente oggetto di impegno con pendenza tra il 15% e inferiore al 30%	7

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso di tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo che, alla data di presentazione della domanda fa parte di un'Organizzazione di Produttori cerealicoli e in caso di ulteriore parità di punteggio all'imprenditore più giovane di età. Nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della partita IVA.

Il valore di pendenza della SAU oggetto di domanda e quindi d'impegno è calcolato dal SIAN che attribuisce un valore medio di pendenza alle particelle catastali e ai diversi appezzamenti.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari del premio, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione sarà, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il pagamento agroambientale della presente azione è un aiuto previsto per sei annualità, i cui premi sono erogati annualmente per ogni ettaro di SAU ammissibile all'aiuto.

L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo del premio annuo si differenzia per tipologia di sub-azione e intervento come di seguito riportato:

- 250 euro per ettaro per gli impegni relativi alla SAU nei terreni con pendenza inferiore al 30%;
- 210 euro per ettaro per gli impegni relativi alla SAU nei terreni con pendenza uguale o superiore al 30%.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Gli impegni di seguito descritti si applicano:

- alle domande di aiuto/pagamento per i nuovi impegni, per il periodo 2010 – 2016
- alle domande di pagamento per impegni in corso con finalità di "adeguamento impegno".

Per quanto riguarda le domande di pagamento per impegni in corso con finalità "aggiornamento annuale", si rimanda alle disposizioni per la presentazione delle domande per l'annualità 2008.

Il richiedente ai fini dell'ottenimento dell'aiuto deve assumere e rispettare, per tutto il periodo d'impegno pari a 6 anni, sulla SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto gli impegni di seguito specificati per tipologia di sub-azione e di intervento.

9.1 Sub-azione montagna

Intervento e impegni sulla SAU con pendenza superiore o uguale al 30%:

1. conversione dei seminativi annuali in coltura foraggera permanente (prato permanente, prato-pascolo, pascolo).

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è destinata a seminativo nell'annata agraria 2009/2010. L'impegno prevede che il beneficiario concluda il ciclo colturale della coltura in atto fino alla raccolta. Nell'annata agraria successiva, il beneficiario deve convertire la SAU a seminativi in SAU a coltura foraggera permanente, mantenendo questo uso del suolo fino alla fine del periodo di impegno.

9.2 Sub-azione collina

Interventi e impegni a livello aziendale sulla SAU con pendenza inferiore al 30% e fino al 15%:

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è coltivata, nell'annata agraria 2009/2010, con una coltura non permanente compatibile con gli interventi previsti dalla presente sub-azione.

Il beneficiario aderendo a questa sub-azione è obbligato a rispettare per tutto il periodo di sei anni i seguenti impegni:

- 1) la lavorazione del terreno deve essere effettuata lungo le curve di livello, ovvero non devono essere eseguite lavorazioni a rittochino, cioè secondo le linee di massima pendenza;
- 2) la lavorazione deve essere fatta scegliendo una delle seguenti tecniche:
 - minima lavorazione;
 - non lavorazione (zero tillage) ossia la cosiddetta semina su sodo.
- 3) adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose: la rotazione deve interessare tutta la SAU richiesta e ammessa a premio, alternando annualmente le colture dei cereali autunno-vernini con le colture di leguminose.

E' obbligatorio raccogliere il prodotto.

9.3 Sub-azione pianura

Interventi e impegni a livello aziendale sulla SAU con pendenza inferiore al 15%:

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è coltivata, nell'annata agraria 2009/2010, con una coltura non permanente compatibile con gli interventi previsti dalla presente sub-azione.

Il beneficiario aderendo a questa sub-azione è obbligato a rispettare per tutto il periodo di sei anni i seguenti impegni:

- 1) la lavorazione deve essere fatta scegliendo una delle seguenti tecniche:
 - minima lavorazione;
 - non lavorazione (zero tillage) ossia la cosiddetta semina su sodo.
- 2) adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose: la rotazione deve interessare tutta la SAU richiesta e ammessa a premio, alternando annualmente le colture dei cereali autunno-vernini con le colture di leguminose.

E' obbligatorio raccogliere il prodotto.

9.4 Definizioni e chiarimenti relativi agli impegni

Ai fini delle presenti disposizioni si chiarisce quanto segue:

- a) per **“minima lavorazione”** si intende la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10-15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per eseguire questo tipo di lavorazione;
- b) per **“non-lavorazione”** si intende la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per eseguire questo tipo di lavorazione;
- c) la rotazione colturale prevista nelle sub azioni “collina” e “pianura” prevede che, se il primo anno d’impegno si inizia con la coltivazione di un cereale autunno-vernino da granella, nel secondo anno si dovrà coltivare una leguminosa. Viceversa se il primo anno d’impegno si inizia con la coltivazione di una leguminosa nel secondo anno si dovrà coltivare un cereale autunno-vernino da granella.

Per quanto riguarda la compatibilità della SAU oggetto di domanda con le sub-azioni precedentemente descritte si rimanda ai seguenti allegati:

- allegato A1: per le domande di aiuto pagamento per i nuovi impegni (periodo impegno 2010-2016);
- allegato A2: per le domande di pagamento per impegni in corso con finalità di “adeguamento impegno” (periodo impegno 2008-2014).

Nei citati allegati sono riportate tutte le possibili destinazioni produttive della SAU aziendale (codice prodotto), con l’indicazione della compatibilità di ogni destinazione produttiva, con gli interventi previsti nella presente azione.

9.5 Altri impegni e documentazione necessaria per il controllo degli impegni

Per la sub-azione “montagna” e per le sub-azioni “collina” e “pianura” nel caso di avvicendamento con una leguminosa foraggiera, l’impegno della raccolta del prodotto si considera soddisfatto con l’ordinaria destinazione produttiva prevista per erbai, prati, pascoli, esclusi i pascoli magri.

Tutti i beneficiari devono rispettare, nell’insieme dell’azienda:

- i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Il periodo d’impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura;
- i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agro-ambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

L'agricoltore interessato deve presentare i documenti che costituiscono il fascicolo aziendale cartaceo al CAA al quale ha conferito il mandato, al momento della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

10.2 Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA. La compilazione e la presentazione delle domande deve essere fatta on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul Portale SIAN in via telematica (rilascio della domanda sul portale SIAN). La presentazione delle domande coincide

con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio delle domande sul Portale SIAN). Per la compilazione delle domande devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato B.

10.3 Termine di presentazione delle domande

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Per l'annualità 2010, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **17 maggio 2010** (Circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009).

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il **17 maggio 2010** comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **9 giugno 2010** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il **30 giugno 2010** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda. (Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a. e b. relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti a. e b. può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla

busta la dicitura “Domanda 2010 per la Misura 214 – Azione 2 “Difesa del Suolo”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, competente per territorio, deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale della superficie aziendale totale. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, è competente il Servizio Territoriale al quale fa riferimento la maggiore quota della Superficie Aziendale Totale. L'elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale dell'ARGEA, con l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, è consultabile sul sito della Regione Sardegna nella sezione Speciali – Programma di Sviluppo Rurale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- aggiunta di singole particelle non dichiarate nella domanda iniziale;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle già dichiarate nella domanda iniziale.

Si precisa che sulle domande di pagamento annuale non si potranno effettuare modifiche che comportino variazioni nell'entità delle superfici oggetto di impegno.

Le suddette variazioni se necessario dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e la trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere “rilasciata” sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Reg. CE n. 1122/2009.

Ai sensi dell'articolo 23 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1122/2009, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica dopo il **31 maggio 2010** comporta una

riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1% degli importi corrispondenti all'uso effettivo della SAU oggetto di modifica.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande, pertanto le domande di modifica presentate dopo il **9 giugno 2010** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il termine del **30 giugno 2010**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda 2010 per la Misura 214- Azione 2 "Difesa del Suolo". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

12.1 Revoca parziale

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale

della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 2 “Difesa del suolo”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

12.2 Revoca totale

La revoca totale della domanda di aiuto, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 214 – Azione 2 “Difesa del Suolo”.

La revoca totale della domanda comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale domanda per la Misura 214 – Azione 1 “Difesa del Suolo”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i, se nel corso dell'anno d'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che subentra nell'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – Misura 214 Azione 2 "Difesa del suolo". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente a quanto previsto nel Reg. CE n. 1975/2006 e s.m.i..

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni, a carico di beneficiari dei contributi pubblici previsti dalla presente Azione, si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3076/DecA/96 del 09/12/2008 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

17. ITER PROCEDURALE

L'ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo e istruttoria delle domande presentate e di ricezione delle copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti

disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio.

L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

19. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

- **Allegato A1:** Azione 2 - Matrice codici prodotti/interventi - DOMANDE INIZIALI 2010 (Domande di aiuto pagamento per nuovi impegni, con finalità "*domande iniziali*", periodo impegno 2010-2016);
- **Allegato A2:** Azione 2 - Matrice codici prodotti/interventi - ADEGUAMENTO IMPEGNI CONTRATTI 2008 (Domande di pagamento per impegni in corso con finalità "*adeguamento impegni*", periodo impegno 2008-2014);
- **Allegato A3:** Azione 2 - Matrice codici prodotti/interventi - AGGIORNAMENTO ANNUALE CONTRATTI 2008 (Domande di pagamento per impegni in corso con finalità "*aggiornamento annuale*", periodo impegno 2008-2014);
- **Allegato B:** Azione 2 - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di aiuto - Annualità 2010;
- **Allegato C:** Azione 2 - Elenco dei Comuni con aree a rischio idrogeologico (Elenco dei Comuni dei bacini regionali della Sardegna in cui sono delimitate aree a rischio idrogeologico, individuati dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale aggiornato con Delibera della G. R. n. 17/14 del 26.04.2006).